

1463-1503: Prato – Le leggi sul gioco

Introduzione

Sulla storia del gioco a Prato notizie essenziali sono rintracciabili in un libro che ne tratta diffusamente¹, ma il periodo preso qui in considerazione, la seconda metà del Quattrocento, è più tardo. Nell'epoca in esame la popolarità dei giochi di dadi era diminuita e non esisteva più a Prato la baratteria cittadina e nemmeno la corrispondente gabella dal cui appalto il Comune aveva ricavato un'entrata considerevole. Di particolare interesse si presenta la ricerca di notizie sulla popolarità delle carte da gioco; nell'epoca in esame si dovrebbero incontrare i naibi, già presenti da generazioni e che stavano acquisendo un seguito sempre più vasto anche con la recente comparsa dei nuovi mazzi dei trionfi. In uno studio precedente, i naibi erano stati trovati a Prato verso il 1430 nei libri di conti di una pizzicheria, in corrispondenza a poche voci di compravendite occasionali². Altre notizie non sono state trovate finora.

Gli Statuti di Prato

Per Prato, sono state conservate numerose redazioni degli statuti comunali. Nella tabella seguente sono elencate le unità archivistiche consultabili negli Archivi di Stato di Prato, fondo *Comunale*, e di Firenze, fondo *Statuti delle Comunità autonome e soggette*.

Statuti di Prato nell'ASPO		Statuti di Prato nell'ASFI	
NUMERO	ANNI	NUMERO	ANNI
1	XIV	655	XIV
2	1272-1380	656	1350-1398

¹ G. Nigro, *Il tempo liberato*. Prato 1994.

² <http://trionfi.com/naibi-trade-prato>

3	1547	657	1401-1502
4	1285-1297	658	1505-1509
5	1330	659	1505-1627
6	1350-1472	660	1504-1568
7	1461-1516	661	1500-1583
8	1496	662	1589-1593
9	1499	663	1584-1691
10	1503	664	1703-1764
11	1505	665 contado	1419-1663
12	1505	666	1293
13	1505	667	1295-1443
14	1508	668	1426-1450
15	1508-1515	669	1439
16	1516	670	1451-1499
17	1522	671	1464-1494
18	1527	672	1505-1520
19	1532	673	1565-1755
20	1537	674	1476-1550
21	1553	675	1570-1590
22	1559	676	1570-1579
23	1564	677	1628
24	1573	678	1698-§
25	1579	679	1491
26	1599	680	1504-1563
27	1624		
28	1628		
29	1628-1719		
30	1729-1769		
31	(1880) XIII-XIV		
32	frammenti		

Poche città toscane possono vantare una simile ricchezza di documentazione; tuttavia, si deve osservare che queste raccolte sono tutt'altro che sistematiche; esistono numerosi casi di copie identiche, o molto simili, a volte ricopiate dopo più secoli dai manoscritti originali. Inoltre, e questo è l'inconveniente maggiore, si tratta il più delle volte di riforme parziali agli statuti e non di nuove presentazioni di uno statuto completo. Quando gli statuari riprendevano in esame le leggi comunali per aggiornarle e renderle più confacenti alle abitudini e ai governi del tempo, si occupavano prima di tutto, e spesso solamente,

degli uffici, come erano organizzati gli organi di governo della città, la giustizia, le varie amministrazioni pubbliche, la maniera di eleggere le cariche, e così via. Di particolare rilievo da questo punto di vista furono le modifiche agli statuti che si resero necessarie quando Prato passò sotto il dominio di Firenze e comprensibilmente diverse leggi cittadine dovettero conformarsi alla legislazione fiorentina. Nel caso di Prato si notano inoltre diverse riforme con modifiche della gestione dei Luoghi Pii, che a volte interessano da sole un'intera unità archivistica fra quelle conservate.

Purtroppo non è stato trovato uno studio dettagliato sugli statuti di Prato, e nemmeno la pubblicazione a stampa di qualcuna delle versioni manoscritte.

Il gioco negli statuti

Ogni comune poteva formulare autonomamente le proprie leggi, ma disposizioni molto diverse da quelle in vigore a Firenze non avrebbero poi ricevuto l'approvazione necessaria. In tutti gli statuti esiste una suddivisione in libri, tipicamente variabile fra tre e cinque, con il principale dedicato agli uffici che rimane quello più spesso rivisto e corretto negli anni seguenti. Gli altri libri, quando esistono, riguardano il diritto civile, il diritto penale, le gabelle, e poche altre materie. Nel *Libro dei malefici* si prendono in esame in rubriche separate i vari reati e le pene corrispondenti. Già nelle prime redazioni degli statuti, il gioco d'azzardo è trattato in una o più rubriche, eventualmente connesse con la bestemmia.

Per ricostruire la storia dei giochi, gli statuti comunali sono quindi una fonte essenziale, anche se di rado esauriente. Per l'Italia disponiamo ora di una raccolta sistematica, frutto di anni di lavoro di più ricercatori³. Si osserva un'omogeneità di fondo nella generale condanna dei giochi d'azzardo, mentre differenze notevoli esistono nell'elencazione, saltuariamente presente, dei singoli giochi proibiti o permessi. Di solito esistevano giorni festivi e a volte interi periodi come il carnevale, in cui anche i giochi proibiti venivano tollerati.

³ A. Rizzi (a cura di), *Statuta de ludo*. Treviso e Roma, 2012.

Per quanto riguarda in particolare la storia dei giochi di carte in Toscana, gli statuti comunali di diverse città sono stati utilizzati anche in alcuni studi specifici⁴, ma rimangono fondamentali i lavori pionieristici di Ludovico Zdekauer, di fine Ottocento, fortunatamente ristampati di recente⁵. Fin verso la fine del Trecento non è possibile trovare in Italia le carte da gioco o i naibi, come erano chiamate di solito nel territorio fiorentino; perciò i giochi proibiti coincidevano con i giochi di dadi. Altri giochi che anche in seguito potranno essere proibiti sono alcuni giochi di movimento, di palla o di ruzzole, caci compresi, che compaiono negli statuti specialmente in periodi successivi quando si esige un maggiore rispetto per la quiete pubblica, soprattutto in prossimità di chiese e conventi.

Per quanto riguarda Prato, si può notare una o più rubriche sui giochi in varie redazioni degli statuti. La “classica” rubrica che proibisce i giochi d’azzardo, intesi come giochi di dadi, è già presente nello statuto completo del Trecento, compilato prima del passaggio della città sotto il governo fiorentino⁶. Tuttavia, seguendo il proposito di ricercare informazioni sui giochi di carte, soffermeremo in seguito l’attenzione sulle leggi in vigore a Prato nel 1463 e nel 1503.

Il gioco nello Statuto del 1503

Tralasciando le varie unità archivistiche che contengono riforme di vario genere, la più antica versione degli statuti trovata nell’ASPO con una rubrica sui giochi che comprende quelli di carte è molto tarda, solo del 1503, più di un secolo dopo rispetto a una data “ragionevole” per definire le prime leggi al riguardo. In questa legge il gioco e la bestemmia sono oggetto dell’attenzione degli statutari di Prato e ai due argomenti sono dedicate due rubriche separate, 47 e 48, di uno statuto comunale completo⁷.

⁴ F. Pratesi, *The Playing-Card*, Vol. 40, No. 3 (2012) 179-197.

⁵ L. Zdekauer, *Il gioco d’azzardo nel medioevo italiano*. Firenze 1993.

⁶ ASPO, *Comunale*, N. 1. *Statuti*.

⁷ ASPO, *Comunale*, N. 10. *Statuti*. 1503. c. 61v.

Rubrica XXXXVII - De poena ludentis et ludum tenentis et hospitantis

Nulla persona dicta terra Prati vel comitatu vel aliunde ludat vel presumat in Prato vel districtu retinere ludum seu ludere, seu ludere permittere quoquo modo ad ludum zaram sive zardi vel tassilorum seu alearum vel cartarum in aliqua domo curia murata vel apoteca vel lodia, et qui contrafecerit puniatur in libris decem dicto facto pro qualibet vice, salvo quod si dictus ludus retineatur in aliqua domo vel curia in qua venderetur vinum ad minutum hinc? puniatur solum vinum vendens et non domus vel curiae possessor in libris decem pro qualibet vice et dicti ludents ut supra dictum est.

Item nullus mutuet vel prestat pecunias vel aliquid aliud ad faciendum ludum prohibitum vel in ludo prohibito, vel obliget se pro aliquo in fideiuxorem, et qui contrafecerit puniatur in libris quinque et ad repetendum quod prestitit vel quod solvit nullam habeat actionem et credatur in predictis uni ex berronariis dicti Potestatis Prati iurantis se invenisse ludentes ad ludos prohibitos, et dictam poenam si non solverit talis ludens vel ludum retinens infra quindecim dies a die capturae factae de eo possit et debeat in carceribus, retineri per mensem, et dicto tempore elapso possit sine pagamento liberari a dictis carceribus si dicto Potestati videbitur.

Liceat at tamen unicuique in plateis et in viis et super fenestris publice palam et non absconse ad tabulas et schachos et ludum qui dicitur alla diritta cum carthis ludere dictis denariis et sine denariis, et nullus ludat ad taxillos excepto quam ad tabulas, et qui contrafecerit puniatur in libris quinque si palam fecerit, si vero absconse de nocte in libris decem. Item Potestas Prati teneatur inquirere et inquire facere loca singulis mensibus ubi ludi fiunt, et lutores et facientes contra predicta.

Item nulla curia facita rationem neque ius reddat de aliquo ludo prohibito nec de denariis mutuatis ad ludum, et nullus in ecclesia S. ti Stephani vel aliqua ecclesia vel portis ecclesiarum prope per viginti brachia ludat ad aliquem ludum taxillorum vel ad aliquem alium, unde pecunia amittatur, et qui contrafecerit puniatur qualibet vice in libris quinque, qua poenam si non solverit mittatur ad cathenam in platea si Potestati videbitur, et ille cui fuerit mutuatum ad ludum possit dicere Potestati et iudici sine poena quod sibi fuerit mutuatum ad ludum et propter ludum in quo si fuerit mutuatum non condemnetur, et quod nulla baratteria teneatur in Prato vel districtu cum licentia vel sine ad poenam superius scriptam.

Item quod de predictis omnibus excessibus credatur duobus de familia domini Potestatis Prati quando irent cum milite vel notario pro armis vel ludis rimandis, si dixerint se invenisse et vidisse ludere aliquos, si vero dixerint non vidisse ludere sed tamen ipsos ad ludendum puniatur sic aptos ad ludendum puniatur sic aptus ad ludendum inventus in solidis vigintiquinque denariorum.

Rubrica XLVIII - De poena blasfemiantis Deum vel Sanctam Mariam

vel Sanctos eius.

Quicumque blasemaverit Deum vel virginem Mariam vel aliquem Sanctum vel Sanctam vel curiam Paradisi, vel ficas fecerit, vel monstraverit nates versus coelum vel versus figuram Dei vel beatam virginem Mariam gloriosam vel aliquem Sanctum Dei Omnipotentis puniatur in quinquaginta libri denariorum pro qualibet vice, et plus secundum voluntatem Potestatis, quam poenam si non solverit frustetur per Pratum, et qui accusaverit habeat et habere debeat quartam partem condemnationis et notarius s. quinque de ludente et blasfemante pro sua mercede.

Come in altri statuti comunali, troviamo situazioni di gioco diverse e, comprensibilmente, diversamente punite. Oltre alle distinzioni valide per i giocatori, ne troviamo altre per chi gestisce il gioco o partecipa in qualche modo ai passaggi di denaro. Si può cominciare l'esame con i giochi permessi, che finalmente troviamo indicati. Piuttosto naturale è ritrovare qui permessi gli scacchi, che del resto molto raramente si trovano proibiti negli statuti del territorio fiorentino (e in quei casi si trattava probabilmente di scacchi in cui le mosse erano determinate dal tiro dei dadi). I dadi sono sempre proibiti, ma qui compare un'eccezione che ritroviamo spesso anche in epoche successive: il gioco delle tavole, nella variante meglio nota successivamente come tavola reale. Questo era l'unico caso in cui i dadi erano permessi e per evitare imbrogli si richiedeva che la variante di tavole fosse quella con tutte le pedine sul piano di gioco (in modo da disturbare il libero rotolamento dei dadi se il gioco fosse stato di quelli di azzardo).

Il nostro interesse era rivolto principalmente ai giochi di carte e qui troviamo ormai proprio il nome di carte e non quello "iniziale" di nabi. Non solo, qui si indica anche il gioco più tradizionale fra i giochi di carte, quello "alla diritta". Per quanto i dettagli delle sue regole non siano noti, si trattava molto probabilmente di un gioco di prese in cui lo scopo, o almeno lo scopo principale, era quello di catturare più carte dell'avversario. Disposizioni di leggi comunali molto simili a questa, con la diritta come gioco permesso, sono note da diversi altri comuni, ma prevalentemente per tempi precedenti, tipicamente della prima metà del Quattrocento. All'inizio del Cinquecento, altri giochi si erano affiancati alla diritta, o l'avevano sostituita. Uno dei principali era il gioco dei trionfi, in cui un gioco di struttura essenzialmente si-

mile si faceva con un mazzo provvisto di una serie addizionale di carte oltre ai quattro semi soliti. Già a metà del Quattrocento si trovano indicati fra i giochi permessi, a Firenze e in diversi altri comuni vicini, non solo la diritta e i trionfi, ma anche giochi come vinciperdi e trenta⁸.

Importante è che anche nei giochi permessi le poste in gioco non erano libere: si doveva giocare senza denari, o solo di “denari”, intendendo qui chiaramente con questo termine i “piccioli”, le frazioni di soldo (un dodicesimo) spesso presenti nella monetazione come multipli e specialmente come “quattrini”, corrispondenti a un terzo di soldo. A queste condizioni si può giocare in casa e fuori, ma se si superano i limiti di gioco, entrano in ballo altre distinzioni. Se si gioca all’aperto e di giorno, la pena pecuniaria è ancora ridotta rispetto a quella dei giochi d’azzardo che allora erano puniti con una condanna di 10L. Nel caso che si praticassero giochi diversi o si giocasse a quelli permessi con poste maggiori, la pena era ridotta alla metà rispetto ai giochi d’azzardo veri e propri. Ma se si giocava di notte e si superavano i limiti delle poste in gioco, si aveva la medesima condanna di 10L. che era inflitta per i giochi d’azzardo.

Qui, a Prato, siamo già nel 1503 e si ha l’impressione che questa legge nella sua forma originaria non sia stata deliberata di recente, ma semplicemente ripresa nello statuto, senza inserirvi qualche aggiornamento, da un’epoca precedente, in cui magari gli altri giochi di carte non si erano ancora diffusi. Diventa insomma interessante ricercare le redazioni precedenti di questa legge.

La legge del 1463

Fra le tante unità archivistiche che nell’ASFI contengono la documentazione sugli statuti di Prato, una si distingue in particolare per l’insolito spessore⁹: ben 1170 carte cucite e legate insieme, contenenti molti fascicoli, soprattutto di riforme agli statuti. A rendere ancora più straordinario il volume di questa raccolta di documenti è il fatto che si

⁸ F. Pratesi, *The Playing-Card*, 19 No. 1 (1990) 7-17.

⁹ ASFI, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 657, c. 556r e 556v.

riferisce a un solo secolo, dal 1401 al 1502. All'inizio del libro sono state inserite delle carte con un indice sommario del contenuto, che ci permette di selezionare rapidamente i documenti di potenziale interesse. Fra questi ne troviamo addirittura uno esplicitamente dedicato proprio ai giochi: il volume contiene in particolare una legge specifica che occupa le due facciate di una sola delle 1170 carte del libro, la carta 556.

In questo caso, non si tratta di una rubrica fra le tante di una redazione completa di uno statuto, ma di un'unica carta relativa a questo e solo a questo argomento, inserita fra innumerevoli riforme e redazioni varie degli statuti di Prato.

De ludentibus ad ludos vetitos tas illorum et cartarum et blasfemantibus Deum vel Sanctos et retinentibus ludum.

Cum detestabile sit et periculosum in civitatibus habere homines malae conditionis ludentes et blasfemantes Deum vel Sanctos, qui cotidie in tabernis discurrunt otiosi et lascivam vitam ducunt, ex quo multa mala in civitatibus oriunt, et maxime in terra et districtu Prati, id circo hac presenti lege provisione ac statuto specialiter provisum et ordinatum sit quod de cetero.

In terra Prati vel eius districtu, nullus cuiuscumque gradus conditionis preheminantiae vel dignitatis existat audeat vel presumat blasfemare omnipotentem Deum nec gloriosam eius matrem Virginem Mariam, vel eius Sanctos. Nec ludere ad aliquem ludum cartarum vel taxillorum vetitum secundum ordinamenta dicti communis Prati, et similiter nullus audeat vel presumat retinere in domo propria vel conducta ludentes ad ludum vetitum, nec prestare cartas vel tassillos, et quicumque luxerit de cetero cum cartis vel taxillis ad ludum vetitum incidat de ipso facto et condempnetur per dominum potestam dicti terrae Prati librarum vigintiquinque, et qui quidem ludum retinuerit vel cartas vel taxillos prestaverit in duplo dictae poene // condempnetur. Cuius pars medietas sit communis Prati, quarta pars sit notificatoris, et quarta pars sit Rectoris talem penam exigentis, super inventionem eius et suae familiae processent sui autem ad cameram communis Prati aplicetur.

Et quicumque blasfemaverit Deum vel beatam Virginem vel eius Sanctos condempnetur in libras centum domino potestate, quas si non solverit infra octo dies a die latae sententiae eius lingua incidatur, et ab eius ore et palato amputetur. Nec declarato et adposito quod quicumque condemnatus fuerit de cetero ultra unam vicem vel ultra semel pro predictis non possit quoquo modo habere vel exercere pro se nec per alium aliqua officia vel aliquod officium vel dignitatem in terra Prati, ad quod vel qui exhercetetur deputaretur vel eligeretur de cetero in dicta terra si habeat devetum et prohibitionem et privatus intelligatur esse et stare ab omnibus dignitatibus et officiis, et qui con-

tra fecerit incidat [...] intelligatur [...] multa praeiuditia et damnos quae per ordinamenta dicti communis Prati providetur contra exercentes officia a quibus habet devetum.

Ego Johannes olim domini Mariotti de Passerinis de [...].

Sui tipi di giochi proibiti non si ha nessun dettaglio; appena degno di nota è il fatto che le carte da gioco sono ormai indicate direttamente come *cartae*, mentre anche per Prato abbiamo testimonianze dell'uso del termine *naibi* fino a pochi anni prima. Significativo è anche il fatto che qui non si fa nessuna eccezione esplicita per i giochi permessi. Parlando solo di giochi proibiti si sottintende evidentemente che esistono altri giochi che non si proibiscono, come gli scacchi e forse le tavole e qualche gioco di carte. La pena per il gioco (qui confrontabile con quella ancora più alta della bestemmia) è di 25L. Si tratta di una cifra piuttosto elevata, rispetto anche a tempi relativamente vicini.

Oltre a indicare che questo documento si trova alla c. 556, l'indice iniziale fornisce anche alcuni dati addizionali, evidentemente ricavati da altre fonti, purtroppo non indicate. Si scrive in particolare che la legge fu discussa nel Consiglio il 26 ottobre 1463 e approvata il 4 novembre dello stesso anno. Ancora nel 1463, si sarebbe avuta un'altra legge in dicembre discussa il 12 e approvata il 15. Naturalmente, con queste indicazioni precise diventa promettente un'apposita ricerca nell'ASPO e in particolare nei *Diurni*, le unità archivistiche che raccolgono tutte le leggi, provvisori, disposizioni varie discusse e approvate dal Consiglio. In realtà, la grafia di questa raccolta è spesso di non facile lettura e pur avendone sfogliato diversi volumi, non erano state trovate informazioni sui giochi. Avendo ora a disposizione le date esatte si può abordare e superare la difficoltà di lettura.

Alla data del 26 ottobre 1463 si trova verbalizzata la proposta di legge in questione e anche la relativa votazione, come trascritto qui sotto¹⁰.

26.10.1463

[Inserzione margine sn: In pratica? n. 62 b. 33.] Item Ser Michael super proposita ludi ^et blasfemiae^ consuluit quod intelligatur facta lex infrascripta? videlicet quod de cetero et a presenti die <citra?> in futurum quod nullus

¹⁰ ASPO, *Comunale*, N. 100. *Diurni*. 1463. c. 109v.

cuiuscumque gradus preheminentiae vel dignitataeque audeat vel presumat ludere ad aliquem ludum cartarum vel tassillorum vetitum nec blasphemare omnipotentem Dominum vel Virginem.

Et quicumque ^luserit furtivus ?^ <fuerit inventus vel notificatus ludere> contra formam predictam et ? incidat de ipso facto in poenam librarum xxv [al margine sn : et in duplo retinentes ludum] et condepnari debeat per dominum potestatem dictae terrae [al margine sn : et potestas habeat quartam partem de inventori per eius? for++ ? videlicet familiam de dictis lusoribus] et habeat notificator quartam partem et? tenentem [...] et applicatur? poena communi Prati.

Et quicumque fuerit inventus vel notificatus ludere aut luxerit vel condepnatus fuerit ultra unam vicem non possit postea habere vel retrare? aliquid? Et sit sprivatus ipso facto et habeat divetum ab omnibus officiis dictae terrae Prati ++.

Et quicumque <fuerit> blasphemaverit ^Deum vel Virginem^ condepnentur in libras centum similiter et si non solverent dictam poenam infra octo dies incidatur eorum lingua et amputetur.

Si ha quindi anche la registrazione dei voti ricevuti per l'approvazione, praticamente a maggioranza dei due terzi dei presenti. Il Ser Michael dell'inizio è Michele Falcucci, il pubblico banditore del Comune di Prato allora in carica. Ci sono pochi dettagli sui giochi, indicati cumulativamente come giochi di dadi e di carte proibiti; certo, fare una nuova legge per vietare i giochi proibiti non si presenta molto innovativo; ma può cambiare la pena, che qui è di 25L. e con l'aggiunta a margine viene raddoppiata per chi gestisce il gioco. Un quarto della pena pecuniaria va al podestà (che così è incentivato a controllare più severamente), un quarto rimane a chi ha colto i giocatori in flagrante o a chi li ha denunciati. Importante è il fatto che se essere condannati una volta non annulla i diritti civili, basta una recidiva per far perdere l'eleggibilità a tutti gli uffici.

Alla data del 4 novembre si trovano solo due righe con poche parole illeggibili; della legge di dicembre non è stata trovata traccia nei *Diurni*, né in corrispondenza del giorno 12, né del 15.

Bestemmie e condanne relative

Discutere qui di bestemmie non era in programma. Tuttavia, è ben

noto che spesso i giochi d'azzardo e le bestemmie erano associate nei fatti, e nel diritto. Sempre come prassi comune si trova che un giocatore sorpreso a bestemmiare durante il gioco poteva essere "graziato" dalla pena per blasfemia e condannato solo per il gioco, cosa di rilievo dato che il rapporto fra le due pene poteva essere maggiore di un ordine di grandezza. Nel nostro caso, la legge del 1463 tratta addirittura insieme sia il gioco che la bestemmia. Ci sono almeno un paio di punti in questa legge che meritano un commento, benché si tratti di situazioni o disposizioni piuttosto note anche da altri casi.

Una cosa nota è che il podestà aveva l'ultima parola sulla procedura di applicazione della legge. La legge era scritta nero su bianco e l'interpretazione del suo testo era chiara; tuttavia, stava al podestà decidere se e in che misura applicarla. Evidentemente più che la gravità del reato era la posizione sociale di chi lo commetteva a prevalere. Sulla minore o maggiore severità influiva anche ovviamente il carattere del podestà stesso e in fondo non ci desta troppa meraviglia trovare notevoli differenze nella frequenza delle pene riscosse dal camarlingo del Comune a seguito delle condanne del podestà: le oscillazioni di questi valori si spiegano meglio con analoghe oscillazioni nella severità del controllo piuttosto che con un'effettiva variazione dell'assiduità di gioco.

Comunque, ritrovarsi condannato dal podestà e allo stesso tempo in stato di povertà doveva essere una situazione spaventosa. Anche qui ne abbiamo una conferma palese: se uno che era sbottato in una bestemmia non aveva abbastanza soldi di suo, o raccolti da amici e parenti compiacenti nell'intervallo di tempo concesso, si ritrovava nientemeno che con la lingua mozzata. Per grazia di Dio, le pene contro chi lo ha nominato invano sono diventate meno pesanti con il passare dei secoli.

Già con lo statuto di Prato del 1503 la pena diventa meno severa: il rischio è solo di essere frustato in piazza, che, se pure minore, non doveva essere una pena facile da sopportare; anche la pena pecuniaria si era nel frattempo dimezzata a 50L. Piuttosto curioso in questo caso è, più che l'indicazione della pena, l'elencazione delle varie maniere di bestemmiare. Infatti oltre quelle solite caratterizzate da parole o frasi oltraggiose rivolte alle principali autorità celesti si trovano qui dei gesti interessanti, similmente considerati irriverenti. Il primo è quello di

dantesca memoria e l'anatomia collegata è già esplicitata da Dante stesso "le mani alzò con ambeduo le fische"¹¹, il gesto di presentare all'avversario il pugno con il pollice alzato inserito fra indice e medio. Il secondo, quello di mostrare le natiche, ci è più noto per il fatto che, almeno in ambito britannico, la medesima usanza è rimasta popolare fino ai nostri giorni.

Conclusione

Negli Archivi di Stato di Prato e di Firenze sono state conservate molte redazioni successive degli statuti del Comune di Prato e, soprattutto, delle relative riforme. Una parte di queste raccolte è stata esaminata allo scopo di trovare notizie sulle leggi relative ai giochi e a quelli di carte in particolare. Le notizie trovate sono molto scarse, anche perché furono evidentemente rare le occasioni in cui gli statuari si occuparono di deliberare in materia di giochi. In particolare è stata trovata una nuova legge del 1463, in cui però nessun gioco è indicato in maniera specifica. Invece nello statuto del 1503 si indica la diritta come il gioco di carte permesso, accanto agli scacchi, e a una variante delle tavole. Insieme ai giochi vengono regolamentate le condanne per blasfemia, con dettagli di un certo interesse. Le informazioni trovate si presentano non solo scarse, ma anche piuttosto anacronistiche; purtroppo, non sono state ancora individuate leggi comunali precedenti, che probabilmente furono tenute presenti e almeno in parte ricopiate nelle successive compilazioni di queste leggi.

Franco Pratesi – 15.06.2015

¹¹ *Inferno* XXV, 1-4.